



Città di Legnano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LEGNANO

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. CCST_19 del 23-06-2020

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LEGNANO

Art. 1 – Il Comune di Legnano

1. Riconosce che lo sport deve ritenersi fattore fondamentale di aggregazione, crescita ed integrazione sociale e di educazione all'osservanza delle regole oltre a contribuire alla tutela della salute ed al benessere psico-fisico.
2. Riconosce inoltre la particolare rilevanza sociale della pratica sportiva di base e dilettantistica.
3. Nell'interesse della comunità amministrata interviene a sostegno e garanzia dell'effettiva possibilità per i cittadini di svolgere attività motoria.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a istituti scolastici, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 89 del Dlgs n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.

Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso delle palestre sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina.

Art. 3 – La classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- A. impianti aventi rilevanza economica
- B. impianti senza rilevanza economica

Fanno parte della categoria A – impianti aventi rilevanza economica – gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato (ALLEGATO A).

Art. 4 – Modalità di affidamento degli impianti

Qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente o tramite società partecipata gli impianti sportivi, la gestione viene affidata con le modalità indicate nei successivi commi.

1. Ai sensi della L.R. 27/2006 gli impianti di categoria A vengono affidati mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità secondo i criteri di cui all'art. 3 della L.R. 27/2006.
2. Gli impianti di categoria B possono essere affidati in gestione ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico allo scopo costituite o ai diretti utilizzatori degli impianti stessi ai sensi dell'art. 5 c. 2 e 3 della L.R. 27/2006.
3. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 25 dell'art. 90 della Legge 289/2002 la gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
4. Per la gestione di impianti aventi rilevanza economica che per dimensioni ed altre caratteristiche richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui all'articolo precedente devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali tecnici necessari.

5. L'affidamento della gestione degli impianti aventi rilevanza economica a soggetti diversi dalle società partecipate del Comune di Legnano, ivi comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. del 24/3/2006, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito della procedura pubblica di selezione esperita tra i soggetti di cui al precedente art. 3, viene affidata nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità mediante una procedura ad evidenza pubblica che contempli i criteri di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 14/12/2006.
6. La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica nel caso in cui non sia effettuata da società partecipate dal Comune può essere concessa mediante affidamento diretto dell'incarico ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale interamente pubblico costituite dall'Amministrazione Comunale o essere affidata, quando per caratteristiche e dimensioni richiedono una facile gestione con costi esigui, per lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali, ai fruitori stessi.

Art. 5– Tipologia di utilizzo delle strutture

Le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi sono le seguenti:

- a. concessione in uso palestre scolastiche
- b. concessione per la gestione

Art. 6 – Programmazione delle concessioni in uso

1. La programmazione e la concessione in uso di palestre, per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle stesse, compete all'Ufficio Sport o al soggetto delegato incaricato, in caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, e delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996 n. 23 o alle eventuali convenzioni sottoscritte con altri Enti avendo riguardo del criterio del massimo utilizzo.
2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.
4. L'assegnazione degli impianti scolastici può essere concessa solo a partire dalle ore 16.30.

Art. 7 – Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale (annualità sportiva – settembre/giugno).
2. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Sport o dal gestore degli impianti in caso di affidamento del servizio a terzi, secondo un ordine di precedenza volto a favorire, in ordine di priorità:
 - a. Le società con sede a Legnano, appartenenti alla Associazione Società Sportive Legnanesi (ASSL), regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva, competenti per la disciplina svolta, riconosciuti dal CONI;
 - b. Le associazioni con sede a Legnano, la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili;
 - c. Le associazioni e società, con sede a Legnano, con un minimo di n. 30 iscritti minorenni;
 - d. Le associazioni e società, con sede a Legnano e praticanti l'attività da più tempo sul territorio legnanese;

- e. Le associazioni e società, con sede a Legnano, iscritte a campionati di più elevata categoria;
 - f. Le associazioni e società, con sede a Legnano, con il maggior numero di iscritti residenti a Legnano;
 - g. Le società amatoriali con sede a Legnano;
 - h. Le società non iscritte alla ASSL (Associazione delle Società Sportive Legnanesi);
 - i. I gruppi di praticanti attività sportiva a qualsiasi titolo costituiti (solo se disponibili spazi);
 - j. Le associazioni e società sportive con sedi in altri Comuni.
3. Non potrà essere concesso:
- Più di un impianto in esclusiva ad una singola società o associazione. Eventuali eccezioni saranno valutate e nel caso ci fossero più richieste dello stesso impianto, si procederà all'assegnazione secondo le priorità dettate dal precedente punto 2;
 - L'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
 - L'uso degli impianti a società o associazioni che non siano in regola con il pagamento delle fatture relative all'anno sportivo precedente a quello dell'assegnazione degli spazi o che, avendo chiesto una rateizzazione dei pagamenti non abbiano ottemperato puntualmente al versamento delle rate (come previsto dalla deliberazione GC n. 52 del 27/03/2017). Ad ogni società o associazione non potrà essere concessa più di una dilazione di pagamento nello stesso periodo.
4. Le palestre scolastiche possono essere utilizzate in un orario non coincidente con le attività educativo-didattiche curricolari ed extra curricolari preventivamente stabilito. Le attrezzature ivi esistenti, restano a completa ed esclusiva disposizione della scuola.
5. Per le tariffe di utilizzo degli impianti si rimanda al successivo art. 16.

Art. 8 – Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 4, del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza, entro il mese di maggio di ogni anno (per l'anno 2020 il termine si intende fissato al 1 luglio), su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sport e reperibile sul sito del Comune o dal gestore del servizio, che provvederà di norma alle assegnazioni entro il 15 luglio dello stesso anno e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva. Per l'anno 2020 l'assegnazione avverrà entro il 31 luglio.
2. La società assegnataria è tenuta a sottoscrivere per accettazione le condizioni che regolano la concessione degli spazi e in caso di sopravvenuta rinuncia a comunicarla tempestivamente al soggetto gestore.
3. La società assegnataria è tenuta a pagare tutte le ore prenotate anche nel caso in cui l'attività sportiva abbia un calendario diverso, salvo disdetta scritta da presentarsi entro 30 giorni dalla consegna del planning orario di assegnazione delle ore.

Art. 9 – Obblighi del soggetto assegnatario

In relazione all'utilizzo dei locali, il soggetto assegnatario si assume i seguenti obblighi:

1. Indicare il nominativo e numero di telefono del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente.
2. Osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, manlevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico.
3. Le Associazioni devono utilizzare materiali ed eventuali attrezzature proprie, sia didattiche, sia di primo soccorso.
4. Il soggetto assegnatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti che sotto qualsiasi forma vengono emanate dalle Pubbliche Autorità indipendentemente dalle norme prescritte dal presente regolamento.
Eventuali sanzioni previste dalle vigenti leggi sono a carico del contravventore, manlevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto assegnatario deve garantire:

1. La realizzazione delle attività per cui ha richiesto la concessione.
2. Il rispetto, per i propri operatori, degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale ed assicurativo del settore.
3. Idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai fruitori, a terzi (anche negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio scolastico) e alle cose in ogni modo coinvolte e contro il furto (in caso di eventuali strumentazioni di proprietà del concessionario lasciate temporaneamente depositate nei locali scolastici).
4. Il rispetto della normativa in materia di sicurezza per quanto attiene alla propria sfera giuridica.
5. Per tutto il tempo di utilizzo degli impianti, la società assegnataria deve garantire la presenza continua di un adulto responsabile del corretto svolgimento delle attività.
6. Deve inoltre garantire, al fine di tutelare le fasce più deboli una quota di posti pari al 5% del totale disponibile da destinare gratuitamente alle famiglie legnanesi in condizioni di difficoltà economiche su segnalazione dei servizi sociali o dell'istituzione scolastica.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal servizio sport comporta la decadenza della concessione degli spazi.

La decadenza della concessione è preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei dal 1) al 6) del presente articolo 9.

Si considera decaduto dalla concessione il concessionario che sia contravvenuto alle leggi vigenti.

Art. 10 – Verifica delle strutture assegnate

In qualsiasi momento, senza alcun tipo di preavviso, l'Ufficio Sport, tramite un suo delegato, è autorizzato a verificare non solo lo stato di conservazione dell'immobile ma anche se l'attività svolta corrisponde a quella dichiarata per poter ottenere la concessione in essere.

Se si dovessero riscontrare delle gravi anomalie rispetto ai comportamenti di cui al primo comma, la concessione può essere immediatamente revocata senza alcun rimborso da parte del Comune, neppure di eventuali canoni già corrisposti.

Art. 11 – Verbale di consegna e stato di consistenza (per impianti in gestione in caso di monoutilizzo convenzionato)

Al momento della consegna dei locali, viene redatto un verbale di consegna che contiene lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli

eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria. Il verbale è redatto da un componente dell'ufficio competente del Comune.

Art. 12 – Uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate. Il Comune, si riserva comunque la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione ad utilizzare i locali in occasione di particolari iniziative che dovessero richiedere la disponibilità degli stessi in orario diverso da quello consueto, consapevole che le Associazioni che usufruiscono delle palestre scolastiche non devono in alcun modo limitare o intralciare nessun tipo di attività o iniziativa promossa dall'istituzione scolastica.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dalla data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto. La richiesta dovrà essere evasa entro 10 giorni dalla presentazione.
3. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Art. 13 – Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli assegnatari possono effettuare una sub-concessione anche parziale e/o gratuita, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.

Art. 14 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi espositivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) rispettare gli orari di apertura e chiusura;
 - b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

Art. 15 – Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti, previa specifica autorizzazione, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 16 – Tariffe d'uso

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli assegnatari il pagamento delle tariffe orarie approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Per le ore assegnate alle diverse società nelle quali l'allenamento è riservato ad atleti over 26, la tariffa applicata sarà quella massima. Le Società infatti, in fase di richiesta ore, dovranno specificare anche la fascia di età degli atleti fruitori degli spazi.

Art. 17 – Rinunce

1. Tutte le ore assegnate annualmente alla data del 15 Luglio (per l'anno 2020 entro il 31 luglio), devono essere attentamente verificate dalle società assegnatarie che possono eventualmente disdettarle con formale comunicazione scritta all'Ufficio Sport entro la data del 30 settembre.
2. In difetto vengono addebitate tutte le ore assegnate fino ad un massimo di 30 giorni.
3. I concessionari, nel corso della stagione sportiva, possono recedere dall'assegnazione completa dell'impianto solo previa richiesta scritta motivata indirizzata all'Ufficio Sport.
4. Non sono ammesse rinunce temporanee.

Art. 18 – Modalità di pagamento

1. La corresponsione delle tariffe è dovuta sulla base degli orari settimanali concessi e non sono previste riduzioni per il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei concessionari. E' fatta salva l'esenzione dal pagamento del corrispettivo in caso di sospensione dell'attività stabilita dall'Amministrazione Comunale o da altro soggetto che ne ha titolo.
2. Le ore sospese dall'Amministrazione Comunale sono dove possibile recuperate ovvero conguagliate al termine della stagione sportiva.
3. Le tariffe devono essere corrisposte su emissione di apposita fattura e computate sulla base del monte ore concesso con cadenza trimestrale con obbligo di pagamento entro 30 giorni.
4. Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro il termine previsto, l'ufficio provvede ad emettere sollecito di pagamento e, in caso di esito negativo, il Comune si riserva di revocare la concessione data, previo accordo con la Società di possibile rateizzazione (come previsto dalla deliberazione GC 52 del 27/03/2017) – si veda anche art. 7, comma 3, terzo punto.
5. Le Associazioni sportive con sede in Legnano i cui fruitori sono solo soggetti diversamente abili, usufruiranno delle palestre assegnate in modo gratuito.

Art. 19 – Sospensione e revoca dell'assegnazione

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.

4. Il Comune revoca le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso (vedasi art. 7 punto 3);
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) responsabili di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi, ai quali sia stata fatta una formale contestazione scritta da parte degli uffici comunali.

Art. 20 – Attrezzature e beni mobili

1. E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni e o modifiche agli impianti e alle strutture in essi contenuti.
2. Nessuna delle attrezzature contenute nelle strutture in uso alle società può essere alienata o distrutta.

Art. 21 – Accettazione Regolamento

Al momento della assegnazione gli assegnatari dichiarano di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 22– Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e i regolamenti che disciplinano l'attività comunale.

Art. 23– Entrata in vigore

Il Presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di adozione.

Art. 24 – Norme finali

La presente disciplina dovrà essere aggiornata nel caso in cui venissero confermate o riviste dai soggetti preposti le disposizioni in materia igienico-sanitaria.

ALLEGATO “A”- Regolamento Impianti Sportivi

Impianti sportivi aventi rilevanza economica

- 1- Piscina Comunale “F. Villa”
- 2- Bocciodromo “F.Landini”
- 3- Tennis “A. Bonfiglio”
- 4- Campetti all’interno dello stadio “G Mari”

Impianti sportivi senza rilevanza economica

CATEGORIA A

- Palestra di via Milano angolo via Cuttica *;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Grazia Deledda”;
- Campo in erba sintetica Via Parma

CATEGORIA B

- Palestra Scuola Media Statale “Dante Alighieri”;
- Palestra Scuola Media Statale “Franco Tosi” (Grande-campo 1)
- Palestra Scuola Elementare Statale “Gianni Rodari”;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Don Milani”;
- Campo da Calcio in erba “Pino Cozzi”, Via della pace, “Peppino Colombo”
- Campo erba sintetica piccolo Via dell’Amicizia

CATEGORIA C

- Palestra ex Scuola Media Statale “Giovanni Strobino”;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Alessandro Manzoni”;
- Palestra Scuola Media Statale “Bonvesin de la Riva” grande;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Giuseppe Mazzini” grande;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Arturo Toscanini”;
- Palestra Scuola Elementare Statale “Giovanni Pascoli”;
- Palestra Scuola Media Statale “Franco Tosi” (Piccolo-campo 2)
- Palestra Liceo “Galileo Galilei” * – grande e tensostruttura
- Campo da calcio in terra battuta – grande – “Pino Cozzi”, “Gavinelli”, Via dell’Amicizia,
Pista Atletica

CATEGORIA D

Palestra Scuola Elementare Statale “De Amicis”;
Palestra Scuola Media Statale “Bonvesin de la Riva” piccola;
Palestra Scuola Elementare Statale Cesare Cantù”;
Palestra Scuola Elementare Statale “Giosuè Carducci”;
Palestra Scuola Elementare Statale “Giuseppe Mazzini” piccola;
Palestra Liceo “Galileo Galilei” *– piccola

* trattasi di palestre di proprietà della Città Metropolitana in convenzione con il Comune di Legnano

Impianti sportivi comunali in convenzione

- 1- Stadio “G. Mari”
- 2- Piscina “F. Villa”
- 3- Palestra Scherma via Resegone

Gli impianti sportivi hanno tutti una capienza massima inferiore a 100 persone ad esclusione della palestra Dante Alighieri (200 persone) e palestra Deledda (400 di cui 370 seduti e 30 in piedi) del campo sportivo G. Mari (3836 persone)